

## FAQ (ultimo aggiornamento 2 gennaio 2022)

Aggiornate sulla base delle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Il Dipartimento per lo sport ha predisposto questa pagina per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione dei testi legislativi inerenti le misure di contenimento del COVID-19. Sono contenuti che vengono costantemente aggiornati anche in base alle domande che ci giungono con maggiore frequenza sul tema della pratica sportiva. Le FAQ, predisposte nei limiti delle competenze del Dipartimento per lo sport, intendono facilitare la lettura delle indicazioni così come vengono definite. Per questioni più generali, inclusi gli spostamenti, si rimanda alle FAQ presenti sul [sito del Governo](#). Qualora non trovaste la risposta alla vostra domanda è possibile scrivere una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: [emergenzacovid.sport@governo.it](mailto:emergenzacovid.sport@governo.it) (questo indirizzo di posta non accetta messaggi da indirizzi PEC).

### INDICAZIONI GENERALI

#### Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?

L'attività sportiva dilettantistica è svolta all'interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.

L'attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.

#### Quali sono gli sport di contatto?

In termini generici ci sono sport che prevedono contatto diretto o indiretto tramite l'attrezzatura sportiva tra i giocatori. A seguito dell'emergenza epidemiologica e dell'esigenza di limitare al massimo le occasioni di contagio, è stato necessario disciplinare la tematica con l'emanazione del [decreto del Ministro dello sport 13 ottobre 2020](#) che indica quali siano gli sport da contatto e quali di questi, in caso di restrizioni, sia possibile svolgere in forma individuale.

#### Cosa si intende per "attività svolta in forma individuale"?

Si intende l'attività sportiva o motoria svolta anche in più persone, ma senza contatto tra loro. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.

#### Cosa si intende per palestra?

Con il termine "palestra" si intende qualunque tipologia di locale o insieme di locali al chiuso in cui viene svolta attività fisica o motoria.

Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall'utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

#### Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale?

La definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del [Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva](#), inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP.

Come riportato sulla [pagina dedicata](#) nel sito del CONI, gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell'arco temporale dello stato di emergenza - programmati e fissati con sufficiente anticipo nei calendari agonistici, con date e luoghi certi, dalle Federazioni sportive nazionale, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva ovvero dagli Organismi sportivi internazionali.

Per consultare l'elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al seguente [link](#).

#### Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?

Si intende l'apposito [protocollo adottato](#) dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.

#### Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?

Le disposizioni in merito all'utilizzo delle palestre scolastiche in orario curriculare sono in capo al Ministero dell'istruzione. Di contro, le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione ove previsto dalla norma.

Le palestre scolastiche potranno ospitare, nel rispetto delle [Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#), delle [Linee Guida per l'organizzazione di competizioni ed eventi sportivi aperti al pubblico](#), e dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le

sessioni di allenamento e le competizioni degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale e non.

### **Le palestre e piscine possono essere utilizzate dalle scuole in orario curricolare?**

Le palestre e le piscine esterne agli istituti scolastici possono essere utilizzate dagli studenti in orario curricolare, nelle zone ove sia generalmente consentito l'accesso a dette strutture.

Nei casi in cui sia stipulato un regolare contratto tra istituto scolastico e piscina/palestra, quest'ultima può essere considerata come estensione dei locali scolastici e l'attività svolta al suo interno facente parte delle normali ore curricolari.

Pertanto, l'accesso agli studenti sarà consentito alle stesse condizioni previste dalla normativa per l'accesso al plesso scolastico.

Tuttavia, durante l'orario di accesso degli studenti in orario curricolare è opportuno che sia garantito l'uso esclusivo della palestra/piscina da parte della scuola, limitando gli ingressi agli utenti esterni: questi ultimi potranno accedere all'uscita degli studenti e subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione.

### **Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi?**

Gli spogliatoi possono sempre essere utilizzati dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP).

Fermo restando che la determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all'interno della struttura deve risultare dal rispetto dell'area prevista per persona (indicata nelle [Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#) o nelle FAQ specifiche per le diverse aree: [rossa](#), [arancione](#), [gialla](#), [bianca](#)), per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio sarà necessario organizzare gli spazi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate). Tale numero va indicato su un cartello affisso all'entrata dello spogliatoio.

*In relazione ai requisiti per l'accesso agli spogliatoi, si rimanda alle FAQ della sezione generale.*

### **È possibile svolgere attività sportiva in un circolo sportivo all'interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata "attività sportiva all'aperto"?**

Al fini delle disposizioni normative, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.

Tuttavia, nelle zone ove sia possibile svolgere attività sportiva all'aperto presso centri e circoli sportivi, ma questa non sia consentita al chiuso, è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture per attività sportive non di contatto solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d'aria senza l'ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto si suggerisce che l'aerazione naturale sia garantita da aperture laterali dirette all'esterno pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.

In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l'apertura laterale diretta all'esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l'utilizzo di aspirazione ed espulsione d'aria dalla sommità della struttura stessa.

### **Per quanto riguarda la messa a disposizione del trasporto in occasione delle trasferte degli atleti, come bisogna comportarsi?**

Ove siano previste limitazioni di spostamento a livello intra-regionale o al di fuori del proprio Comune, o nell'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o privati, lo spostamento degli atleti dovrà avvenire applicando le disposizioni previste dalla normativa in vigore, nonché dai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie. Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità); il possesso della certificazione verde COVID-19, ove previsto.

### **Per garantire la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, cosa bisogna fare?**

La normativa specifica in materia che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui all'[art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021](#), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giornalisti della stampa estera, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o

antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'[articolo 50 del DPCM del 2 marzo 2021](#), e verificato dal vettore ai sensi dell'[articolo 49, comma 5 del DPCM del 2 marzo 2021](#). Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento. Inoltre, prima dell'ingresso in Italia, dovrà essere compilato il [Passenger Locator Form](#) – Modulo di localizzazione digitale.

#### **Quali sono i livelli essenziali di assistenza indicati dai DPCM?**

Si fa presente che il Ministero della salute, competente in materia, indica che i livelli essenziali di assistenza sono le prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Gli attuali livelli di assistenza (LEA) sono stati definiti dal Ministero della salute con [DPCM del 12 gennaio 2017](#). Per maggiori informazioni consultare il seguente [link](#).

#### **È possibile derogare al coprifuoco nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre l'orario consentito per la libera circolazione?**

Sì, ove previsto, è possibile circolare in deroga al coprifuoco esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

La partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.

Si fa presente che nelle zone bianche e gialle non si applicano i limiti orari agli spostamenti.

#### **Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico?**

In zona bianca e gialla, in base a quanto previsto [dall'art. 9-quater, comma 1, lettera e-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#), è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Certificazione Verde "Base" (ovvero di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui [all'articolo 9, comma 2 del medesimo decreto-legge](#)) l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.

**Dal 10 gennaio 2022** l'accesso agli impianti è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Certificazione Verde "Rafforzata" (ovvero di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui [all'articolo 9, comma 2, lettere a, b e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#)), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Nelle zone rosse l'attuale normativa prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi. Possono essere utilizzati esclusivamente solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

È consentito l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

#### **È consentita la presenza di pubblico ad eventi e competizioni sportive?**

Sì, e la vigente normativa consente di organizzare in zona bianca e gialla eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell'[art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021](#).

La normativa prevede che l'accesso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata") nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

E' previsto inoltre l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all'aperto che al chiuso, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

#### **Qual è la capienza consentita in relazione alla presenza di pubblico a competizioni ed eventi sportivi?**

In relazione alla capienza, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 dispone che, in zona bianca, la capienza consentita per l'accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi organizzati all'aperto non può essere superiore al 50% della capienza massima, mentre per le competizioni e gli eventi sportivi al chiuso, la capienza consentita per l'accesso del pubblico non può essere superiore al 35% della capienza massima consentita.

La stessa disposizione vale, secondo quanto previsto dall'[art. 5, comma 1, lettera b\) del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172](#), per l'accesso ad eventi e competizioni sportive in zona gialla ed arancione.

Si specifica che le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi.

In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato Tecnico Scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.

Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

#### **È richiesta la certificazione verde per le diverse categorie di lavoratori all'interno dell'impianto sportivo?**

Si. In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all'interno di strutture sportive, palestre, piscine, ecc., si rappresenta che la normativa vigente all'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla [legge 17 giugno 2021, n. 87](#)) introdotto dall'[art. 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127](#) prevede che, a partire dal 15 ottobre, per chiunque svolga una attività lavorativa, anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. La disposizione non si applica, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

#### **Per cosa è richiesta la certificazione verde?**

In riferimento alle certificazioni verdi, si rappresenta che fino al 9 gennaio in zona bianca l'accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, e l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'[articolo 6](#), limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19, di cui [all'art. 9, comma del DL 22 aprile 2021, n. 52](#) (cd certificazione verde "base").

**A partire dal 10 gennaio 2022**, in zona bianca, gialla e arancione, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'[articolo 9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata"), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute:

- l'accesso a eventi e competizioni sportive;
- l'accesso, all'aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'[articolo 6](#);
- la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all'aperto;
- l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in questo caso con esclusione dell'obbligo di certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- l'accesso agli impianti sciistici.

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all'aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

#### **A chi spetta il controllo sulla validità della certificazione verde?**

In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all'art. 4 del [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229](#), i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Ulteriori informazioni sul processo di verifica delle Certificazioni Verdi sono disponibili al seguente [link](#).

#### **È necessario mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti?**

Come indicato a pagina 9 delle [Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#), l'obbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture rimane in vigore.

#### **La certificazione verde è richiesta anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale?**

Il possesso della certificazione verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.

### **Per l'accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all'aperto, è richiesta la certificazione verde?**

**Fino al 9 gennaio 2022** l'accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'[articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "base"), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, e nel rispetto di quanto indicato all'interno delle [Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#).

**A partire dal 10 gennaio 2022** l'accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'[articolo 9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata"), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, e nel rispetto delle [Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#) indicate nel paragrafo precedente.

### **La certificazione verde può essere sostituita da un'autodichiarazione?**

No, non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.

### **Qual è la frequenza di richiesta della certificazione verde?**

Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni accesso.

### **È richiesta la certificazione verde per il solo transito necessario a raggiungere luoghi di allenamento all'aperto?**

No, la certificazione verde non è richiesta per il solo transito all'interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all'aperto. È invece obbligatorio il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

### **Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti sono tenuti ad avere la certificazione verde per assisterli all'interno degli spogliatoi?**

No, la certificazione verde non è richiesta per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità che li assistono all'interno degli spogliatoi. Resta l'obbligo del corretto utilizzo da parte degli accompagnatori dei dispositivi di protezione individuale; inoltre, gli accompagnatori, se non in possesso di certificazione verde, ad eccezione del tempo strettamente connesso all'assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare all'interno degli ambienti per i quali è richiesta la certificazione verde.

### **Gli accompagnatori possono assistere agli allenamenti all'interno degli impianti sportivi?**

Sì, è possibile assistere agli allenamenti all'interno di impianti sportivi (all'aperto e al chiuso) nel rispetto della normativa prevista per gli spettatori di eventi sportivi.

Per la capienza consentita si rimanda alle [FAQ relative alla capienza](#).

### **Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la certificazione verde?**

La certificazione verde non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive. Resta fermo l'obbligo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e del distanziamento.

### **La certificazione verde rilasciata in seguito all'effettuazione di un tampone deve essere valida per tutta la durata dell'allenamento?**

No, la certificazione verde deve essere valida al momento del controllo, ovvero all'ingresso del servizio per il quale ne è richiesto il possesso.

## **Lo sport in zona bianca (aggiornate al 2 gennaio 2022)**

### **1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva?**

Ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all'aperto e al chiuso, senza alcun assembramento e nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

**Fino al 9 gennaio 2022**, in zona bianca l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'[articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "base"), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

**A far data dal 10 gennaio 2022**, in zona bianca l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non

autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo [9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata"), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

**A far data del 10 gennaio 2022**, l'obbligo di possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'[articolo 9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata"), è necessario per la pratica di sport di squadra e di contatto anche all'aperto; dall'obbligo sono escluse le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

In particolare:

1. l'attività sportiva di base individuale può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all'aperto, negli spazi all'aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati, in conformità con quanto previsto dalle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con particolare riferimento all'allegato 4;
2. **dal 10 gennaio 2022**, con esclusione delle persone di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, sono consentite esclusivamente ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19 di cui all'[articolo 9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata"):
  - o l'attività sportiva di squadra e di contatto, svolta anche all'aperto;
  - o l'accesso all'attività sportiva nelle piscine all'aperto e al chiuso, da svolgersi in conformità con quanto previsto dalle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con particolare riferimento all'allegato 5, ed assicurando, per le piscine al chiuso, adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo;
  - o l'attività sportiva, anche di contatto, all'interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport, con particolare riferimento all'allegato 6, ed assicurando adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.

Si precisa che, in base alla normativa vigente, il distanziamento previsto al punto 11 del citato allegato 6 deve intendersi per le attività motorie e sportive svolte in forma individuale, e non per quelle di contatto che, in zona bianca, sono consentite senza distanziamento. Al chiuso, è infine obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale, nelle pause dell'attività motoria o sportiva, nei locali di passaggio e negli spogliatoi.

Per l'accesso per motivi di lavoro sarà necessaria il possesso della certificazione verde prevista per la specifica attività lavorativa e l'uso del dispositivo di protezione individuale.

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all'aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

### **Lo sport in zona gialla (aggiornate al 2 gennaio 2021)**

#### **1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva?**

Ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all'aperto nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento.

L'attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all'aperto, negli spazi all'aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, di un altro Comune, in conformità con quanto previsto dall'allegato 4 delle [linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#) emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

**Fino al 9 gennaio 2022**, l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce è consentito, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'[articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla [legge 17 giugno 2021, n. 87](#), (cd. certificazione verde "base"), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

A far data dal **10 gennaio 2022**, l'accesso al chiuso e all'aperto a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'[articolo 9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata"), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

**Dal 10 gennaio 2022** è necessario essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata"), anche per la pratica all'aperto di attività sportive di squadra o di contatto, ad eccezione che per le persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all'aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

Sempre in zona gialla è possibile svolgere attività sportiva anche all'interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 6 delle [linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#) emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

## **2. È consentita l'attività sportiva nei parchi pubblici e privati?**

Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nel rispetto del divieto di assembramento, negli orari previsti dalla norma per gli spostamenti in genere, è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, di squadra e di contatto, o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, nel rispetto di quanto previsto dalle [linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#) emanate dal Dipartimento per lo sport.

**Dal 10 gennaio 2022** è necessario essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'[articolo 9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata"), anche per la pratica all'aperto di attività sportive di squadra o di contatto, ad eccezione che per le persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

## **3. È possibile utilizzare gli spazi esterni delle palestre per attività sportive organizzate?**

Si.

## **4. L'attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?**

Fermo restando quanto indicato nella [FAQ 1](#), l'attività motoria e quella sportiva di base, anche di squadra e di contatto, sono consentite in centri e circoli sportivi all'aperto, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 4 delle [linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#) emanate dal Dipartimento per lo sport.

È possibile svolgere attività anche all'interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 6 delle [linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#) emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

## **5. I centri tennis e padel amatoriali proseguono?**

Il tennis e padel potranno continuare, nel rispetto di quanto previsto dalle [linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#) emanate dal Dipartimento per lo sport.

## **6. I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare?**

Fermo restando quanto indicato nella [FAQ 1](#), è consentito svolgere attività sportive presso piscine pubbliche e private all'aperto e al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 5 delle [linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#) emanate dal Dipartimento per lo sport.

## **7. Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l'insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento)?**

Si.

## **8. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc.?**

Fermo restando quanto indicato nella [FAQ 1](#), le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte all'aperto e al chiuso, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o presso centri o circoli sportivi nel rispetto delle [linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#) emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

## **9. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie?**

Si.

#### **10. I centri di danza possono restare aperti? È possibile continuare le classi di danza classica?**

Fermo restando quanto indicato nella [FAQ 1](#), è possibile svolgere attività anche all'interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 6 delle [linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#) emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

#### **11. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti?**

Fermo restando quanto indicato nella [FAQ 1](#), è possibile svolgere attività motorie e di sport di base di contatto e di squadra, anche amatoriali, all'aperto e al chiuso presso centri sportivi e circoli nel rispetto di quanto previsto dalle [linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#) emanate dal Dipartimento per lo sport, con la prescrizione che se le attività vengono svolte all'interno di luoghi al chiuso dovrà essere rispettato quanto previsto dall'allegato 6 delle sopracitate Linee guida.

**Dal 10 gennaio 2022** è necessario essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata"), anche per la pratica all'aperto e al chiuso di attività sportive di squadra o di contatto, ad eccezione che per le persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

#### **12. È consentita la pesca sportiva?**

Si.

#### **13. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?**

Fermo restando quanto indicato nella [FAQ 1](#), le attività motorie e di sport di base di contatto e di squadra possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all'aperto e al chiuso, nel rispetto di quanto previsto dalle [linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#) emanate dal Dipartimento per lo sport, con la prescrizione che se le attività vengono svolte all'interno di luoghi al chiuso dovrà essere rispettato quanto previsto dall'allegato 6 delle sopracitate linee guida.

#### **14. Gli allenamenti e le gare di atleti per competizioni di rilevanza nazionale, anche svolti al chiuso o in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?**

Si.

Fermo restando quanto indicato nella [FAQ 1](#), è consentito a tutti svolgere attività sportive presso piscine pubbliche e private all'aperto e al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 5 delle [linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#) emanate dal Dipartimento per lo sport.

#### **15. È consentito l'uso delle docce?**

**Fino al 9 gennaio 2022**, l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce è riservato ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui [all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla [legge 17 giugno 2021, n. 87](#), (cd. certificazione verde "base"), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, nel rispetto di quanto indicato all'interno delle Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

A far data **dal 10 gennaio 2022**, l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce è riservato ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui [all'articolo 9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla [legge 17 giugno 2021, n. 87](#), (cd. certificazione verde "rafforzata"), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, nel rispetto di quanto indicato all'interno delle Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere.

Per quanto riguarda l'uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l'importanza del ricambio d'aria e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata.

#### **Lo sport in zona arancione (aggiornate al 29 novembre 2021)**

In premessa alle seguenti FAQ, si rappresenta che in base all'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, le limitazioni presenti per la zona arancione non si applicano ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

**Pertanto, le limitazioni o sospensioni della fruizione dei servizi e dello svolgimento delle attività di seguito rappresentate si applicano ai soggetti non in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.**



### **1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva?**

Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, nelle zone cd. arancioni, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in altro Comune della medesima regione, per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli e sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

### **2. È consentita l'attività sportiva nei parchi pubblici e privati?**

Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, e salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell'assoluto rispetto del divieto di assembramento, negli orari previsti dalla norma per gli spostamenti in genere è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per la semplice attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o per le persone non completamente autosufficienti.

### **3. È possibile utilizzare gli spazi esterni delle palestre per attività sportive organizzate?**

L'art. 17 del DPCM del 2 marzo 2021, confermando quanto già previsto dal precedente DPCM, prevede al comma 1 che "è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva..." mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede che "...l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso i centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli..."

Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, dal confronto tra quanto disposto dei due commi, si ritiene che, nelle zone arancioni, sia consentito lo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria all'aperto anche presso aree all'aperto di palestre, fermo restando il distanziamento e che resta interdetto l'uso di eventuali spogliatoi disponibili all'interno delle zone non accessibili della struttura.

### **4. L'attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?**

Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, l'attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli indicati dalla normativa.

### **5. I centri tennis e padel amatoriali proseguono?**

Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all'aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza.

### **6. I corsi in piscina sono sospesi?**

I corsi in piscina sono sospesi nelle zone arancioni.

### **7. Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l'insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento)?**

Si. Infatti, sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma il caso specifico, che prevede la presenza del/la solo/a insegnante, è consentito.

### **8. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc.?**

Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all'aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o in centri o circoli sportivi, all'aperto.

### **9. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie?**

Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare se svolte in un presidio sanitario obbligatorio di fisioterapia o riabilitazione o, come disciplinato dall'art. 17, comma 2 del DPCM, se rientranti tra i livelli essenziali di assistenza, o tra le prestazioni riabilitative o terapeutiche.

### **10. I centri di danza possono restare aperti? È possibile continuare le classi di danza classica?**

I centri di danza, al chiuso rientrano nelle previsioni di sospensione delle attività. La sospensione riguarda anche le classi di danza classica.

### **11. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?**

In zona arancione è possibile svolgere esclusivamente all'aperto ed in forma individuale, anche in più persone, gli allenamenti e le attività sportive di base che il [decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020](#) individua come sport da contatto. Lo stesso vale per gli allenamenti per sport di squadra che, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e previo rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.

Diversamente, le attività di contatto sono consentite, anche al chiuso, ai possessori di certificazione verde “rafforzata”, ovvero quella attestante l’ avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo o l’ avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute o, infine, l’ avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

#### **12. È consentita la pesca sportiva?**

Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze degli enti locali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata nel proprio comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, in altro comune della propria regione, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.

#### **13. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?**

L’attività delle scuole calcio è sospesa. Tuttavia, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti in forma individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.

#### **14. Gli allenamenti e le gare di atleti per competizioni di rilevanza nazionale, anche svolti al chiuso o in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?**

La norma specifica che le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dalla norma e muniti di tessera agonistica, possono essere svolti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla norma, le attività sportive anche degli sport di contatto purché riconosciute di interesse nazionale nelle modalità sopra indicate, svolte in piscina (es. pallanuoto), potranno continuare a svolgersi all’aperto o al chiuso, senza pubblico. Si precisa che le piscine in cui si svolgono le suddette attività potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per le competizioni di rilevanza nazionale e gli allenamenti ad esse finalizzati.

#### **15. È consentito l’uso di spogliatoi e docce?**

No. L’uso di spogliatoi o docce è consentito esclusivamente ai possessori di certificazione verde “rafforzata”, ovvero quella attestante l’ avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo o l’ avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute o, infine, l’ avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

### **Lo sport in zona rossa**

#### **1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva?**

Negli scenari a elevata gravità (cd. zone rosse) sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

Pertanto è possibile svolgere attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione, all’aperto ed in forma individuale e singolarmente. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale.

Lo svolgimento dell’attività sportiva potrà avvenire all’interno del territorio comunale, in forma individuale e all’aperto, rispettando il distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona.

In merito alla pratica di attività sportive che comportino uno spostamento, come corsa o ciclismo, in zona rossa è possibile varcare i confini comunali solo nel corso dello svolgimento della stessa (come ad esempio durante una sessione di allenamento, anche a livello amatoriale), a condizione che la conclusione dell’attività coincida con il luogo di partenza. In ogni caso non è consentito entrare in altro comune per poi iniziare la pratica sportiva.

Riguardo specifiche attività sportive aeree, per esempio il Volo da Diporto o Sportivo (VDS), è consentito lo svolgimento esclusivamente con decollo e atterraggio dall’avio superficie o dal campo volo situati all’interno dei confini del proprio Comune. Nel caso in cui il campo volo o l’aviosuperficie siano destinati esclusivamente al VDS, si applicherà la sospensione delle attività prevista dalla norma.

#### **2. È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati?**

Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, negli orari previsti dalla norma per gli spostamenti in genere è consentito svolgere attività sportiva,

anche amatoriale, o attività motoria solo all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per la semplice attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o per le persone non completamente autosufficienti.

**3. È possibile utilizzare gli spazi esterni delle palestre per attività sportive organizzate?**

Non è consentito.

**4. L'attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?**

Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.

**5. I centri tennis e padel amatoriali proseguono?**

No. Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.

**6. I corsi in piscina sono sospesi?**

Sì, le attività nelle piscine, inclusi i corsi, sono sospese.

**7. Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l'insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento)?**

Sì. Infatti, sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma il caso specifico, che prevede la presenza del/la solo/a insegnante, è consentito.

**8. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc. al chiuso o all'aperto?**

No.

**9. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie?**

Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare se svolte in un presidio sanitario obbligatorio di fisioterapia o riabilitazione.

**10. I centri di danza possono restare aperti? È possibile continuare le classi di danza classica?**

I centri di danza, al chiuso, rientrano nelle previsioni di sospensione delle attività. La sospensione riguarda anche le classi di danza classica.

**11. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?**

No. Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.

**12. È consentita la pesca sportiva?**

Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze degli enti locali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata esclusivamente nel proprio comune, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.

**13. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?**

No. Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.

**14. Gli allenamenti e le gare di atleti per competizioni di rilevanza nazionale, anche svolti al chiuso o in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?**

La norma specifica che le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dalla norma e muniti di tessera agonistica, possono essere svolti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla norma, le attività sportive anche degli sport di contatto purché riconosciute di interesse nazionale nelle modalità sopra indicate, svolte in piscina (es. pallanuoto), potranno continuare a svolgersi all'aperto o al chiuso, senza pubblico. Si precisa che le piscine in cui si svolgono le suddette attività potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per le competizioni di rilevanza nazionale e gli allenamenti ad esse finalizzati.

**15. È consentito l'uso di spogliatoi e docce?**

No.